Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore "Luigi Cerebotani"
Via G.Galilei, 1 - 25017 Lonato del Garda (BS)
Pec: bsis03300r@pec.istruzione.it e-mail: bsis03300r@istruzione.it
sito web: iislonato.edu.it
tel: 0309913355 - 0309130420 fax: 0309913490 C.F. 84001580178

Circolare n. 76 del 22/102019

Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
Al RLS
Alla RSPP
Alla DSGA
Agli atti
Al sito web

Oggetto: Norme generali in materia di vigilanza sugli alunni.
A.S. 2019-2020

Con la presente si ricorda al personale scolastico che l**a vigilanza sugli alunni è un obbligo che riguarda in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario** e, a diverso titolo, il dirigente scolastico. Al dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui rientra nelle sue competenze attuare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.
Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice civile (...*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*), ma anche dall'art. 2047 c.c. (*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è*

tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto). Quindi la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi stessi, con il proprio comportamento, dai loro coetanei, da altre persone .

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso è stato così repentino ed imprevedibile da impedirgli un tempestivo ed efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno .

Il generico dovere di vigilanza sugli alunni cessa quando essi raggiungono la maggiore età perché si presume, infatti, che un soggetto "capace" sia in grado di badare autonomamente alla propria incolumità fisica e di usare l'ordinaria diligenza per evitare danni a terzi (Cassazione civile, sez. III, 30.5.2001, n. 7387). Per quanto riguarda gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza sui luoghi di lavoro , che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione , si prescinde dall'età degli alunni.

Si fa presente,altresì, che l'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172).

Con successiva circolare saranno precisate le misure organizzative necessarie a consentire una corretta e responsabile vigilanza sugli alunni.

La Dirigente Scolastica Reggente

Prof.ssa Stefania Battaglia

Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D. Lgs. N. 39/1993